



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 18

Data: 27/03/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISETTE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

MODIFICA ORARI E GIORNI DI APERTURA DELLE FARMACIE

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 27/03/2020

OGGETTO: MODIFICA ORARI E GIORNI DI APERTURA DELLE FARMACIE

IL SINDACO

Vista l'O.S. n. 13 del 11/03/2020 con al quale si ordinava l'apertura straordinaria di tutte le farmacie operanti sul territorio comunale, nei giorni 14, 15, 21, 22, 28 e 29 marzo 2020;

Considerato che nelle giornate di domenica 15 e 22 marzo 2020 non sono emerse situazioni di criticità e che è stato istituito il servizio "Pronto Farmaco" – consegna a domicilio di farmaci con la locale sez. della C.R.I.;

Sentito il parere del fiduciario locale dell'Ordine dei Farmacisti;

Sentiti i membri del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (O.S. n. 11 del 10 marzo 2020);

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

la revoca dell'O.S. n. 13 del 11/03/2020

DISPONE

- 1. che tutte le farmacie operanti sul territorio comunale osservino il seguente orario di lavoro:
dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.**
- 2. che nelle giornate di domenica il servizio deve essere garantito da almeno due farmacie** i cui turni saranno resi pubblici attraverso apposito comunicato consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.gioiadelcolle.ba.it e presso le farmacie.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, che l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota mediante notifica ai titolari delle farmacie e alla cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 27 marzo 2020

Il Sindaco
Avv. Giovanni Mastrangelo

www.comune.gioiadelcolle.ba.it

Ufficio del Sindaco

Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 Gioia del Colle (Ba) - Tel 080 3494247 – fax 080 3494343

mail: sindaco@comune.gioiadelcolle.ba.it

pec: sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it